



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Identificazione e microchip: differenze tra Svizzera e UE

Disposizioni in vigore in Svizzera

I microchip per l'identificazione dei cani devono essere consegnati solo a veterinari operanti in Svizzera, che procederanno poi a impiantarli. Ai fini della tracciabilità, i fornitori di microchip devono notificare alla banca dati le consegne effettuate (art. 17a OFE).

Il microchip deve essere conforme dal punto di vista tecnico alle norme ISO 11784 e 11785. Inoltre, in Svizzera il numero del chip deve contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante (art. 16 cpv. 2 OFE).

Disposizioni in vigore nell'UE

A differenza di quanto prescritto in Svizzera, nell'UE i chip possono essere impiantati anche da persone che non sono veterinari, purché soddisfino i requisiti minimi di qualificazione definiti nello Stato membro in cui risiedono. Anche per quando riguarda i microchip i requisiti non sono del tutto identici: ad esempio nell'UE il numero del chip non deve contenere tassativamente il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Tuttavia, anche nell'UE come in Svizzera, il passaporto per animali da compagnia necessario per viaggiare con cani, gatti e furetti al seguito deve essere in ogni caso rilasciato da un veterinario in attività.

Disposizioni in vigore per l'importazione di animali

Per i gatti e i furetti importati è sufficiente un qualsiasi chip estero che indentifichi in modo univoco l'animale. Per i cani, invece, può capitare che i chip impiantati all'estero non soddisfino tutte le disposizioni dell'ordinanza sulle epizoozie. La procedura da adottare nei singoli casi deve garantire il principio della proporzionalità. L'USAV raccomanda di non impiantare un secondo chip in tutti i cani che sono stati correttamente identificati all'estero secondo i criteri previsti per il passaggio di confine e poi legalmente importati in Svizzera, solo perché il numero del loro chip non contiene ad es. il codice del Paese o del fabbricante.

Dopo l'importazione anche il passaporto ufficiale europeo per animali da compagnia non deve essere sostituito da un modello svizzero, ma nulla vieta di farlo se lo si desidera. Se si tratta ad esempio di esemplari dalla coda recisa legalmente o si è in possesso del permesso di reimportazione (dell'USAV) da Paesi a rischio rabbia, solo il modello svizzero prevede sezioni apposite per queste indicazioni.